



Associazione culturale "CRAL DELLA GIUSTIZIA"

93419490722

ATTO COSTITUTIVO



L'anno duemiladodici, il giorno 15 del mese di maggio presso la sede legale della costituenda associazione culturale denominata "CRAL DELLA GIUSTIZIA" sita in Bari alla Via Nazariantz n. 1 sono presenti in qualità di Soci Fondatori i Signori:

- **NICOLA GIULIANI** nato a Bari il giorno 10.3.1959 ed ivi residente in Via N. Leotta n. 11 C.F. GLN NCL 59C10 A662A;
- **FRANCESCA MOCCIA** nata a Bari il giorno 19.10.1960 e residente in Bari C.F. MCC FNC 60R59 A662X;
- **GABRIELLA GIULIANI** nata a Bari il giorno 16.10.1983 e residente in Bari C.F. GLN GRL 83R56 A662R.

I detti Signori convengono e stipulano quanto segue:

1. Dichiarano di costituire col presente atto un'Associazione culturale denominata "Cral della Giustizia".
2. L'Associazione ha sede in Bari alla Via Nazariantz n. 1.
3. L'Associazione si propone di promuovere e di diffondere la cultura in generale con particolare riferimento all'ampliamento della conoscenza geografica di luoghi ed, in particolare, di città d'arte.

L'Associazione si propone tra l'altro di:

1. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
2. ampliare la conoscenza della cultura geografica ed artistica in genere, attraverso la visita diretta dei luoghi oggetto di studio e approfondimento, contatti fra

persone, enti ed associazioni;

3. organizzare manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali;
4. favorire l'educazione culturale nelle scuole;
5. promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

5. L'Associazione avrà i seguenti Organi Sociali:

- a) Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- b) Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) VicePresidente del Consiglio Direttivo;
- e) Segretario del Consiglio Direttivo;

6. L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

7. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per la durata di anni 5, viene così costituito:

- Presidente NICOLA GIULIANI
- Vice Presidente FRANCESCA MOCCIA
- Segretario GABRIELLA GIULIANI

8. La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell'Associazione verrà determinata ogni anno con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.


9. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti.

10. Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle

modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

11. Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell'Associazione.

Bari, 15 maggio 2012

Firme 

Allegato "A" all'Atto Costitutivo

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



### Art. 1 – Costituzione

1. È costituita l'Associazione denominata "CRAL DELLA GIUSTIZIA".

Essa è costituita con la veste legale prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

### Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Bari alla Via Nazariantz n. 1

### Art. 3 – Oggetto Sociale

L'Associazione si propone di promuovere e di diffondere la cultura in generale con particolare riferimento all'ampliamento della conoscenza geografica di luoghi ed, in particolare, di città d'arte.

L'Associazione si propone tra l'altro di:

1. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

2. ampliare la conoscenza della cultura geografica ed artistica in genere, attraverso la visita diretta dei luoghi oggetto di studio e approfondimento, contatti fra persone, enti ed associazioni;
3. organizzare manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali;
4. favorire l'educazione culturale nelle scuole;
5. promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.


L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

#### Art. 4 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  - b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  - d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce le quote annuali di iscrizione all'Associazione.
  4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
  5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i





versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

#### Art. 5 – Soci dell'Associazione

1. L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 40 giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende



che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

6. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

#### Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Consiglio Direttivo
- il VicePresidente del Consiglio Direttivo
- il Segretario del Consiglio Direttivo

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno). Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.

4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposita in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto

favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal VicePresidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

#### Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di 3 e non più di 7 consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e integrabili per cooptazione.

2. I consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.


4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati





dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
- c) la nomina del VicePresidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
- d) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
- e) la nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i soci dell'Associazione;
- f) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- g) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal VicePresidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda lire cinque milioni) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

#### Art. 9 – Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### Art. 10 – Il Vice Presidente

1. Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del VicePresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### Art. 11 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

2. Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.



Art. 15 –Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.


Art. 16 – Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 17 –Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Firme 



  
**Agenzia delle Entrate**  
Direzione Provinciale di Bari  
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il 12 LUG 2012  
al n. 18188 serie 3  
esatto € 189,00

Per il Direttore Provinciale  
Francesco Padoa Schioppa  
L'incaricato con firma.  
Disp. di Servizio n. 2 del 22.02.2010  
COLAIANNI Ugo

